IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE
COMPARTO AZIENDE ALBERGHIERE AREA FIORENTINA

Il giorno 22/07/2002 , in Firenze tra le O.O.S.S. dei lavoratori

- F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L. rappresentata dai Sigg Pestelli Sergio segretario provinciale e Mugnaini Paolo segretario responsabile del turismo
- F.I.S.A.S.C.A.T. C.I.S.L. rappresentata dal Sig. Carlo Di Paola segretario provinciale e Salvatore Carofratello segretario responsabile turismo
- U.I.L.Tu.C.S. U.I.L. rappresentata dal Sig. Pietro Baio segretario provinciale

e la Associazione Alberghiera di Firenze e Provincia A.I.A rappresentata dal Presidente Sig. Paolo Giacalone e dai Sig. Alberto Viti, Andrea Caporale, Massimo Pezzano , Marco Taddei , Lupi Pietro Paolo, Sandro Santolini , Francesco Pancioli con l'assisntenza del Rag Mario Bombacci .

Premesso che

Il sistema di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva è stato definito, in via generale, dal protocollo del 23.07.1993 e dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998 che ha confermato il sistema di relazioni aziendali già definito dal citato protocollo, e, contemporaneamente, ha inteso sviluppare il metodo della concertazione;

predetti atti assegnano ai vari livelli della contrattazione collettiva, un ruolo fondamentale nel raccordo fra la previsione normativa, la contrattazione collettiva nazionale di settore e le esigenze di poter usufruire appieno sul territorio delle dinamiche di sviluppo delle aziende, al fine di garantire nel contempo lo sviluppo della occupazione e la crescita di adeguate professionalità fra tutte le risorse umane;
con il presente accordo territoriale, ove non disposto e concordato diversamente, si farà riferimento a quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore e, pertanto, anche alla ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende del settore turismo 22.01.1999 così come

definitivamente concordato dalle parti ***nel Testo Unico siglato il 4 luglio 2001*** *(FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, INTERSIND, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) , le cui premesse, le Parti, intendono qui riportate ed interamente ritrascritte ;*

Le parti si danno atto che:

questo accordo ha lo scopo di consentire sia ai lavoratori sia alle aziende la gestione di una adeguata flessibilità "concordata della prestazione di lavoro", fermo restando il rispetto delle normative di legge vigenti e contrattuali di riferimento;

si intendono sviluppare attività di servizio da parte dell' Ente Bilaterale del Turismo Toscano (E.B.T.T.) e del relativo Centro di Servizio con sede in Firenze in Borgognissanti n. 8 che consentano la istituzione di strumenti operativi, cui le imprese del settore, come pure i lavoratori, potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, come previsto anche dal Testo Unico qui precedentemente già citato, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, dovranno inviare all'E.B.T.T., anche tramite il corrispondente Centro di Servizio, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, eventuali crediti /debiti formativi) ai fini della istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

Il mercato del lavoro, anche nel settore turistico, ha sviluppato negli ultimi anni numerosi strumenti allo scopo di garantire forme di flessibilità tese a rispondere alle esigenze del settore. E' necessaria una corretta e concordata gestione di tali strumenti al fine di evitare che si sviluppino aree di precariato che rappresenterebbero, oltre che una lesione ai diritti del lavoratore, un decadimento alla professionalità dei medesimi ed un elemento di concorrenza sleale delle imprese;

E' obbiettivo delle parti garantire in azienda la corretta gestione e la necessaria trasparenza delle prestazioni del lavoro flessibile e nel contempo promuovere iniziative tese ad individuare ulteriori possibilità oltre a quelle già previste dalla vigente normativa di certificazione paritetica del cosiddetto lavoro atipico, evitando strumentalizzazioni tese a mascherare eventuale lavoro irregolare o sotto retribuito.

ART. 1. – Contrattazione Collettiva di riferimento e quadro normativo vigente

Nella definizione del presente accordo integrativo territoriale, le parti hanno convenuto di fare riferimento, se non concordato e disposto diversamente a quanto previsto:

a) *dall'ipotesi di accordo del rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 22/01/1999 (Testo unico siglato il 04.07.2001)– comparto Aziende Alberghiere e, conseguentemente, a quanto demandato dalla vigente contrattazione collettiva nazionale settore Turismo (Federalberghi) alla contrattazione di secondo livello;*

b) *dai provvedimenti normativi emanati a disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche successivamente alla data del 04/07/2001, con l'impegno di valutare congiuntamente la opportunità di eventuali successivi accordi territoriali, dove tali provvedimenti demandassero alla contrattazione integrativa territoriale la individuazione delle condizioni e delle modalità della concreta attuazione del disposto legislativo;*

ART. 2. – Ambito territoriale e comparto

Questo contratto integrativo territoriale ha validità nell'ambito dell'Area di Firenze e provincia ed è riferito al comparto imprese alberghiere; imprese alberghiere associate all'A.I.A.- Associazione Imprese Alberghiere della provincia di Firenze, o alle imprese che comunque versano i contributi all'E.B.T.T..

Il contratto integrativo, nell'ambito e nel comparto sopra indicati si applica:

- *alle imprese alberghiere che occupano fino a quindici dipendenti;*
- *alle imprese alberghiere che occupano più di quindici dipendenti la dove nelle stesse non si svolga la contrattazione integrativa aziendale;*
- *le parti dichiarano la propria disponibilità finalizzata all'estensione del presente contratto ad altre realtà organizzative territoriali;*

ART. 3 - Rinvio alla contrattazione integrativa territoriale

Fermo restando che per le aziende che occupano meno di quindici dipendenti la contrattazione integrativa si svolge al livello territoriale, le parti, al fine di evitare e prevenire l'alimentarsi di contenzioso concordano su quanto segue per le aziende che occupano più di quindici dipendenti:

a) *nelle imprese in cui già sussiste la contrattazione integrativa aziendale, il rinvio alla contrattazione territoriale dovrà avvenire tramite preavviso da inviarsi alle Commissione Paritetica. La Commissione paritetica dovrà procedere a convocare le parti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;*

b) *nelle imprese in cui non sussiste già contrattazione integrativa aziendale e che ricevono la piattaforma per il contratto integrativo aziendale, il rinvio alla contrattazione integrativa territoriale avverrà con le modalità di cui alla precedente lettera a);*

c) *nelle imprese in cui non sussiste contrattazione integrativa aziendale ed in merito non hanno ricevuto alcuna piattaforma, il rinvio alla contrattazione integrativa territoriale si intenderà valido a tutti gli effetti di legge e contrattuali, con la effettiva applicazione da parte dell'azienda della parte normativa e retributiva prevista dalla presente contrattazione integrativa territoriale;*

Nelle imprese in cui si applica la presente contrattazione integrativa territoriale, ivi comprese quelle imprese in cui ricorrono le ipotesi qui precedentemente indicate alle lettere a), b) e c), ove già sussistano erogazioni economiche collettive variabili o legate anche parzialmente alla produttività e redditività, tali erogazioni, anche come previsto dal C.C.N.L. 22.01.1999 art. 11 comma 3, andranno armonizzate nell'ambito del premio di risultato così come risulta definito da questo contratto integrativo territoriale.

Fermo restando che saranno fatte salve eventuali condizioni di miglior favore, le modalità e i tempi relativi all'armonizzazione saranno oggetto di esame specifico in sede di Commissione Paritetica.

ART.4 – FORNITURA DI SERVIZI ALLE IMPRESE ALBERGHIERE

Premesso che.

le O.O.S.S. dei lavoratori esprimono parere negativo rispetto alla diffusione sul territorio fiorentino, del fenomeno di fornitura di servizi alle imprese alberghiere, che attualmente sono prevalentemente stipulati con Società cooperative perché ritengono che tale utilizzo potrebbe influenzare negativamente gli standard qualitativi delle aziende alberghiere;

lo strumento dell'appalto è giudicato positivamente dalle imprese perché costituisce secondo le stesse, uno dei sistemi di esternalizzazione di segmenti dell'attività di impresa, efficace in quanto a flessibilità dell'organizzazione produttiva dei committenti ed utile al fine dell'acquisizione degli spazi di mercato, e quindi dello sviluppo dell'occupazione, per le società appaltatrici (prevalentemente enti cooperativi);

le parti, al solo fine di circoscrivere il fenomeno nell'ambito di una corretta applicazione della normativa vigente, convengono

che

è urgente pervenire ad un monitoraggio del fenomeno, avendo ben chiaro l'ambito normativo a cui ricondurre, per quanto riguarda le imprese alberghiere, la tipologia degli appalti in questione;

in assenza di una normativa che regolamenti chiaramente le forme nuove di esternalizzazione delle attività produttive di beni e servizi che hanno trovato di fatto ampia diffusione, occorre comunque pervenire all'individuazione di soggetti appaltatori aventi caratteristiche di imprenditorialità ed autonomia gestionale all'interno dell'impresa alberghiera appaltante, senza che con ciò vengano meno l'unicità dell'impresa e la qualità dei servizi di quest'ultima;

deve essere affermato con immediatezza l'impegno da parte dei committenti e delle società appaltatrici a garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici impegnati in tali appalti di trattamenti minimi inderogabili sia retributivi che normativi previsti contrattazione collettiva del Settore Turismo

di costituire una commissione paritetica di monitoraggio al fine di verificare le caratteristiche degli appalti di cui sopra per quanto riguarda i requisiti di imprenditorialità degli appaltatori con riferimento alla fornitura di servizi in particolare – in linea di massima – con riguardo al possesso dei mezzi e delle attrezzature, alla dipendenza gerarchica o funzionale, dei lavoratori impiegati nell'appalto, dall'appaltatore, all'esercizio del potere direttivo da parte dell'imprenditore o di personale dallo stesso dipendente , al coordinamento che comunque il lavoratore deve avere con tale appaltatore, qualora si tratti di lavoratori non subordinati

tale commissione paritetica sarà composta da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS dei lavoratori firmatarie da questo contratto e da tre rappresentanti della associazione datoriale A.I.A. – Firenze

la Commissione Paritetica opererà presso la sede del Centro Servizio – Via Borgognissanti n. 8, in rapporto anche con l'osservatorio del mercato del lavoro previsto all'art. 18 del C.C.N.L. 22/01/1999.

Le parti si impegnano a promuovere la costituzione della Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo integrativo territoriale .

le parti si attiveranno presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze affinchè alle riunioni della Commissione possa essere invitato un funzionario del Servizio Ispezione del Lavoro; il funzionario verrà invitato a titolo consultivo.

ART.5 – FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE

5.1. Lavoro a tempo parziale.

Le parti facendo riferimento al D.Lgs. 25/2000 n. 61 che regola la vigente normativa sul lavoro a tempo parziale,

- considerato che il D. Lgs 25/2000, n. 61 costituisce attuazione della Direttiva n. 97/81/CE;.

- considerato che tale Direttiva, è intesa ad attuare l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale tra le Organizzazioni Europee, CES UNICE, CEP (Confederazione Europea Sindacati-Unione delle Confederazioni dell'Industria e dei datori di lavoro dell'Europa Centro Europeo delle Imprese a partecipazione statale);

- considerato che l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale tra CES UNICE, CEP intende attribuire importanza alle misure che facilitano l'accesso al lavoro a tempo parziale (in particolare comma 5 delle considerazioni generali e clausola 1 e clausola 5 dell'Accordo);

- considerato che il contratto a termine non deve essere un ostacolo all'instaurazione del lavoro a tempo parziale concordano quanto segue :

a) – lavoro a tempo parziale e a tempo determinato

Le assunzioni a tempo parziale (part-time) potranno essere effettuate in tutte il ipotesi di contratto a termine consentite dalle vigenti norme di legge (D.Lgs. 06.09.2001) n. 368 entrato in vigore il 24/10/2001):

b) – prestazione lavorative supplementari e straordinarie

Ai sensi di quanto previsto dal comma 13 del D.Lgs. 25.02.2000 n. 61, considerato che le vigenti norme di legge hanno abrogato la legge 18.04.62 n. 230, sono ammesse prestazioni lavorative supplementari o straordinarie in tutte le ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale ed a termine consentite dalla legislazione vigente, fermo restano le specifiche normative di cui all'art. 10, "esclusioni e discipline specifiche", del già citato D.Lgs. 06.09.2001 n. 368.

Le parti, considerato altresì che:

- *il D.L. 355/2001, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 15 del D.Lgs. 25/02/2000 n. 61, ha spostato al 30/09/2002 la validità delle clausole dei contratti collettivi vigenti in materia di lavoro supplementare;*
- *è in corso di rinnovo il C.C.N.L. da valere per i dipendenti del Settore Turismo;*

concordano sulla opportunità di valutare quanto scaturirà dalla predetta contrattazione collettiva di riferimento, in corso di rinnovo, anche al fine di verificare quali materie verranno demandate alla contrattazione integrativa territoriale

5.2. Contratto di lavoro a tempo determinato

Le parti

considerato l'attuale quadro normativo in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal D.Lgs. 06/09/2001 n. 368 (G.U. 09/10/2001 N. 235) entrato in vigore il 24/10/2001;

considerato che l'art. 11del D.LGS. 06/09/2001 N. 368 detta disposizioni in merito alla disciplina transitoria;

considerato che la contrattazione collettiva nazionale (C.CC.N.L) del Settore Turismo 22/01/1999, così come definito nel Testu Unico il 04/07/2001) ha cessato di avere validità in data 31/12/2001, a seguito di disdetta data nei termini previsti nel CCNL dall'art. 7 comma 3 , dalle OO.SS. dei lavoratori

Si danno atto e concordano quanto segue

***a)** -I contratti individuali di lavoro a tempo determinato definiti dalla disciplina previgente al 01.01.2002, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza ;*

***b)**-I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 01.01.2002 saranno regolati dalle vigenti disposizioni di legge e dagli assetti contrattuali collettivi di riferimento del settore Turismo che saranno definiti successivamente al 31/12/2001.*

Quanto eventualmente demandato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento alla Contrattazione territoriale in materia di lavoro a tempo determinato, successivamente al 31.12.2001, sarà oggetto di tempestiva idonea valutazione da parte delle organizzazioni firmatarie di questo accordo territoriale ai fini di una eventuale integrazione dello stesso accordo.

- ***5.3.Personale extra e/o di surroga***

Le parti prendono atto che l'attuale quadro normativo ha abrogato l'art. 23 della legge 56 del 28.02.1987 e che pertanto le assunzioni del personale extra e di surroga, della durata fino a tre giorni, non rientrano nella normativa che regola il contratto di lavoro a termine.

Per il trattamento retribuito e normativo dei lavoratori classificati come "personale extra e/o di surroga", le parti concordano di fare riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. settore Turismo 22/01/1999, fermo restando l'adeguamento alla normativa che eventualmente dovesse scaturire dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, anche

per eventuali rinvii alla contrattazione integrativa territoriale, successivamente al 31/12/2001

- **5.4 Apprendistato**

Le parti confermano di riconoscere nell'istituto dell'apprendistato un importante strumento per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro sia con riferimento al necessario ed indispensabile collegamento tra la scuola ed il lavoro sia con riferimento all'acquisizione delle competenze previste per il conseguimento della qualifica.

Riconosciuta , pertanto, irrinunciabile l'esigenza di valorizzare il momento formativo dell'apprendistato le parti si impegnano a promuovere anche l'intervento dell'E.B.T.T. e del relativo Centro di Servizio di Borgognissanti 8, nella definizione ed attuazione delle attività formative .

Fra le parti , nel condividere quanto sopra affermato ed avendo riguardo a quanto demandato in materia di apprendistato alla competenza della contrattazione integrativa territoriale dalla vigente Contrattazione collettiva di settore (Turismo – Federalberghi 2.01.1999), viene concordato e stipulato quanto segue in deroga a quanto disposto dalla predetta contrattazione collettiva di settore :

- **Rapporto apprendisti lavoratori qualificati**

E' consentita , nelle singole imprese alberghiere, l'assunzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.

Sono ricompresi nel calcolo e quindi nel numero dei lavoratori qualificati anche tutti i lavoratori che rivestono le qualifiche per le quali è ammesso l'apprendistato, fermo restando che il numero degli apprendisti non potrà superare quello del personale qualificato con qualifica corrispondente.

ART. 6. LAVORO NOTTURNO

Le parti,

- considerato l'attuale quadro normativo che regola il lavoro notturno, D.Lgs. 26/11/1999 n.. 532;
- considerato quanto disposto dalla contrattazione collettiva del settore Turismo (CCNL 22.01.1999 nel testo Unico siglato il 04/07/2001) che ha regolamentato ampiamente la prestazione lavorativa dei lavoratori notturni;

concordano di fare riferimento alle vigenti norme di legge e contrattuali di settore e di comparto per quanto riguarda la instaurazione e la disciplina del rapporto di lavoro notturno.

ART. 7. PREMIO DI RISULTATO

- Parametri di riferimento relativi agli elementi economici integrativi.

Il contenuto economico di cui all' art. 11 capo III del vigente CCNL di settore si intende definito da questo contratto integrativo territoriale in osservanza dei criteri stabiliti dallo stesso articolo e dell'accordo interconfederale del 23.07.1993.

Resta espressamente escluso ogni altro livello di contrattazione di contenuto economico per le aziende cui si applica il presente contratto territoriale o aderiscono allo stesso.

Per corrispondere al principio di variabilità e non predeterminabilità degli elementi economici, vengono assunti come parametri di riferimento i seguenti obbiettivi concordati fra le parti:

- Calcolo del premio di produttività e redditività (premio di risultato):

Per l' individuazione del premio di redditività e produttività da erogare ai lavoratori di Firenze e Provincia, fermo restando la potenzialità ricettiva della singola azienda, vengono fissati i seguenti obiettivi che daranno luogo ad un premio globale complessivo che assume la denominazione di ***premio di risultato***

per il calcolo del premio di risultato relativo agli anni di vigenza del presente accordo integrativo territoriale si è concordato di fare una valutazione di riferimento al tasso di occupazione letti relativo alla Provincia di Firenze, esclusivamente riferito alle aziende alberghiere , secondo l'attuale sistema di calcolo della occupazione letti adottata dalla provincia di Firenze. (Le parti hanno preso atto a puro titolo informativo che tale tasso, come risulta dai dati forniti dall'Amministrazione Provinciale di Firenze, ha raggiunto negli anni 1996/1997/1998/1999/2000, la media del 55,4%).

i risultati del tasso occupazione letti, per ogni anno di vigenza di questo contratto integrativo territoriale (dal 01.01.2001 al 31.12.2004), saranno rilevati annualmente dall'E.B.T.T. anche tramite il proprio Centro di Servizio di Firenze – Via Borgognissanti n. 8, presso l'Amministrazione Provinciale

Gli obbiettivi concordati ed i corrispondenti importi del premio sono i seguenti:

- Aziende che occupano fino a 15 dipendenti :

Tipologia Azienda Alberghi	*Obbiettivo raggiunto nell'anno di riferimento del premio Tasso occupazione letti nella Provincia*	*Importi premio spettante Annuale lordo*
Aziende da 1 a 5 dipendenti	*Dal 50% al 53,99%*	*L. 150.000 complessive*
Aziende da 1 a 5 dipendenti	*Dal 54% al 55,29%*	*L. 250.000 complessive*
Aziende da 1 a 5 dipendenti	*Dal 55,30%*	*L. 350.000 complessive*

Tipologia Azienda Alberghi	*Obbiettivo raggiunto nell'anno di riferimento del premio Tasso occupazione letti nella Provincia*	*Importi premio spettante Annuale lordo*
Aziende da 6 a 15 dipendenti	*Dal 50% al 53,99%*	*L. 250.000 complessive*
Aziende da 6 a 15 dipendenti	*Dal 54% al 55,29%*	*L. 400.000 complessive*
Aziende da 6 a 15 dipendenti	*Dal 55,30%*	*L. 500.000 complessive*

- Aziende che occupano oltre 15 dipendenti

Tipologia Azienda Alberghi	*Obbiettivo raggiunto nell'anno di riferimento del premio Tasso occupazione letti nella Provincia*	*Importi premio spettante Annuale lordo*
Aziende oltre 15 dipendenti	*Dal 50% al 53,99%*	*L. 350.000 complessive*
Aziende oltre 15 dipendenti	*Dal 54% al 55,29%*	*L. 600.000 complessive*
Aziende oltre 15 dipendenti	*Dal 55,30%*	*L. 800.000 complessive*

- Aziende che occupano oltre 15 dipendenti ALBERGHI 4 e 5 STELLE

Tipologia Azienda Alberghi	*Obbiettivo raggiunto nell'anno di riferimento del premio Tasso occupazione letti nella Provincia*	*Importi premio spettante Annuale lordo*
Aziende oltre 15 dipendenti	*Dal 50% al 53,99%*	*L. 400.000 complessive*
Aziende oltre 15 dipendenti	*Dal 54% al 55,29%*	*L. 850.000 complessive*
Aziende oltre 15 dipendenti	*Dal 55,30%*	*L. 1.000.000 complessive*

Tutti i predetti importi, in quanto elementi economici integrativi non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale perché già compresivi di incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti, ivi compresi quelli definiti dalla legge.

Qualora il risultato aziendale non consenta obbiettivamente la erogazione di alcun premio di produttività rispetto agli indici provinciali presi a base per il calcolo le aziende, potranno sospendere l'erogazione del premio; della decisione di sospendere il premio andrà data preventiva comunicazione alla commissione paritetica. La commissione paritetica procederà all'esame della comunicazione esprimendo il proprio parere, previo audizione delle parti, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione del premio di risultato.

La erogazione del premio di risultato avverrà in una unica soluzione non oltre il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il premio di risultato andrà erogato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettiva presenza in azienda; le frazioni di mese saranno conteggiate in trentesimi

Si considerano effettivamente lavorate, ai fini del calcolo della effettiva presenza in azienda, anche le ore godute per ferie, per fruizione delle 104 ore di permessi per riduzione di orario, per altri permessi e festività godute e per l'espletamento dei diritti sindacali.

Si considerano altresì utili ai fini della maturazione del premio di risultato:

le sole assenze per infortunio che hanno dato luogo, nei limiti della conservazione del posto di lavoro, alla erogazione di corrispondenti indennità a carico di enti assicurativi.

Le assenze relative alla astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio nel limite complessivo di mesi 5

Il premio di risultato sarà riconosciuto ai contratti di formazione lavoro.

Agli apprendisti verrà riconosciuto un importo incentivante la formazione pari al 50% del premio riconosciuto al personale qualificato. Per la determinazione del predetto importo incentivante la formazione in capo a ciascun apprendista si terrà conto delle regole previste dal presente articolo.

Per i lavoratori a tempo parziale (part-time) il premio di risultato verrà liquidato in base all'orario di lavoro effettivamente prestato.

I lavoratori a tempo determinato avranno diritto alla corresponsione del premio se la durata del loro rapporto di lavoro, o la somma dei loro rapporti di lavoro, sarà pari o superiore a sei mesi nell'anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre). A tali lavoratori a tempo determinato , il premio di risultato, se spettante, verrà erogato alla scadenza del loro rapporto di lavoro. Per la erogazione del premio si farà , pertanto, riferimento agli indici di tendenza della occupazione letti elaborati dalla amministrazione provinciale e disponibile alla scadenza dei singoli rapporti di lavoro.

Lo stesso criterio varrà per la liquidazione del premio di risultato per frazione di anno , a favore di quei lavoratori a tempo indeterminato che lasceranno il servizio nel corso dell'anno

- Premio di risultato relativo agli anni 2000 e2001.

Le parti:

considerato che la contrattazione integrativa territoriale instaurata con questo contratto, come già precedentemente specificato, ha dovuto subire rinvii scaturenti sia dalla mancata definizione a livello nazionale del C.C.N.L. Turismo 22/01/1999, (avvenuta soltanto il 04/07/2001), sia dalla emanazione di numerosi provvedimenti che hanno modificato il contesto legislativo riferito al rapporto di lavoro subordinato;

considerato che le note vicende internazionali che hanno penalizzato i flussi turistici nelle città d'arte hanno finito per determinare un clima di evidente incertezza sulla stabilità delle situazioni economiche finanziarie delle aziende alberghiere ;

concordano che tutte le aziende che superano i 15 dipendenti assolveranno tutti gli obblighi scaturenti dal premio di risultato per il periodo 01/01/2000 –31/12/2001, con la corresponsione di una cifra lorda complessiva di L. 850.000 (ottocentocinquantamila), che si intenderà

La predetta somma dovrà essere riconosciuta a tutti i dipendenti in forza al momento della corresponsione del premio (entro il 10 aprile 2002) a prescindere di quanto già eventualmente corrisposto per l'anno 2000, e sarà calcolata in proporzione al servizio effettivamente prestato nell'anno 2001; per i lavoratori a tempo determinato in forza al momento della corresponsione del premio si farà riferimento alle regole generali previste dalla presente contrattazione territoriale per tale categoria di lavoratori.

Anche tutti i predetti importi relativi all'anno 2000/2001 in quanto elementi economici integrativi non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale perché già compresivi di incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti, ivi compresi quelli definiti dalla legge.

ART. 8. CONSEGNE E ROTTURE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 121,122 e123 del C.C.N.L. 22/01/1999, viene stabilito quanto segue

-in caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte degli addetti del reparto responsabile il relativo risarcimento nella misura massima del 40% del prezzo di riacquisto

Commissione Paritetica.

ART. 9. FORMAZIONE

Le parti convengono che costituisce esigenza primaria del settore turistico quella di integrare attraverso la formazione alle carenze del sistema di istruzione professionale.

Tale obiettivo si rende indispensabile in relazione al mutare delle competenze professionali richieste dal mercato dell'occupazione e delle dinamiche di sviluppo delle carriere degli occupati delle imprese turistiche.

Le parti, al fine di incentivare un sistema di formazione che consenta di poter valorizzare e dare rilevanza alle modalità con la quale i servizi vengono erogati ed in particolare al "clima" di accoglienza che gli operatori riescono a creare al momento della produzione e della vendita, decidono di programmare la costituzione di una Commissione Paritetica che avrà come oggetto la formazione professionale.

Tale Commissione Paritetica che prenderà il nome di "Commissione per la incentivazione della formazione professionale", sarà composta da n. 3 Rappresentanti delle O.O.S.S. dei lavoratori e n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro.

A tale Commissione vengono demandati i seguenti compiti.

verifica delle materie e dei contenuti relativi ai Contratti di Formazione Lavoro;

verifica delle materie relative ai Contratti di Inserimento Professionale;

verifica delle materie e degli accordi relativi agli Stages;

individuazione e pianificazione dei fabbisogni formativi

verifica della idoneità temporale e contenuto formativo dei corsi di formazione lavoro sia istituzionali sia a carattere volontario;

- *modalità di godimento e quantità dei permessi da usufruire per la formazione;*

La stessa Commissione potrà altresì esprimere pareri in merito a :

programmi di inserimento lavorativo e tirocini formativi con riferimento alla legge 68/99 (assunzioni obbligatorie disabili);

- *programmi e formazione in merito al D.Lgs. 626/94 (sicurezza sui luoghi di lavoro);*

ART.10. ORGANISMI PARITETICI PER LA COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE COLLETTIVE, INDIVIDUALI E PROCEDURE DI ARBITRATO

Le parti per la composizione delle Commissioni Paritetiche di Conciliazione sia individuali, sia collettive e per le procedure di arbitrato fanno riferimento a quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del C.C.N.L. 22.01.1999 così come redatto nel Testo Unico siglato il 04.07.2001.

I compiti di segreteria tecnica ti tali organismi paritetici saranno svolti dal Centro Servizio così come previsto dall' art. 19 del C.C.N.L. 22.01.1999.

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 225, 226 del vigente C.C.N.L. le parti al fine di assicurare l'efficienza degli organismi paritetici ritengono necessario stabilire un contributo paritetico complessivo dello 0,20% (0,10% a carico azienda, 0,10 a carico lavoratore) di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed un contributo paritetico di uguale entità per il funzionamento delle commissioni paritetiche territoriali

Tale contribuzione potrà essere riscossa sia usufruendo delle eventuali convenzioni in corso con l'INPS, sia tramite il servizio bancario e dei conti correnti postali.

ART. 11. SOSTEGNO AL REDDITO

Le parti, fermo restando quanto previsto in materia di sostegno al reddito dagli art.17 e 18 comma 3 lettera b) e c) del vigente C.C.N.L. 22/01/1999, provvederanno a proporre tempestivamente all'Ente Bilaterale Nazionale, apposito regolamento al fine di ottenere l'approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale

Le parti, comunque, provvederanno a sollecitare gli Organismi preposti alla conduzione dell'Ente Bilaterale Nazionale affinchè venga definito un regolamento di sostegno al reddito a carattere nazionale anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 2, ultimo alinea, del C.C.N.L. 22/01/1999, così come definito in data 04/07/2001.

ART. 12. INSCINDIBILITA' DELLE NORME DEL PRESENTE CONTRATTO

Le norme contenute nel presente Contratto Integrativo Territoriale sono tra loro inscindibili, così come inscindibile è la connessione di esse con le disposizioni legislative vigenti e le disposizioni collettive contrattuali nazionali, disposizione collettive individuate nella loro valenza temporale e così come espressamente richiamate, considerando quindi i tre elementi contrattuali un tutt'uno da cui trae origine il sistema negoziale adottato.

Il presente contratto integrativo territoriale sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti territoriali ed accordi speciali del settore turistico di Firenze e Provincia

ART. 13. DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Territoriale ha decorrenza dalla data odierna e terminerà con la data del 31/12/2004

Gli effetti economici relativi al premio di risultato avranno decorrenza a partire dall'anno di riferimento 2001.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti si impegnano ad armonizzare il presente Contratto Integrativo Territoriale con le eventuali novità che potranno essere introdotte dal C.C.N.L. Settore Turismo – Federalberghi in corso di rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

Le Organizzazioni Sindacali

Filcams CGIL-Fisascat CISL-UILTucs UIL

Associazione Imprese Alberghiere

APPENDICE:

ACCORDO PER LA RICOSTITUZIONE DELCENTRO SERVIZI DI FIRENZE DELL'E.B.T.T.,

In data odierna 12 luglio 2002 in Firenze

Tra

L'A.I.A.- Associazione Impresa Alberghiera di Firenze e Provincia, aderente a Federalberghi rappresentata dal dott. Paolo Giacalone

La Federazione Italiana Pubblici esercizi della Confcommercio di Firenze di rappresentata da Aldo Cursano
La FIAVET Toscana rappresentata da Jacopo De Ria
La FAITA rappresentata da Jacopo De Ria
La RESCASA rappresentata da Roberto Guicciardini

Le O.O.S.S. dei lavoratori:
FILCAMS - CGIL rappresentata dal signor Fabio Giunti
FISASCAT - CISL rappresentata dal signor Carlo di Paola

UILTuCS - UIL rappresentata dal signor Pietro Baio

Si è raggiunto il seguente accordo per la ricostituzione dei Centri Servizi di Firenze

Premesso che le parti intendono fare riferimento a quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore in merito agli Enti Bilaterali ed in particolare:

-alla premessa del CCNL 2.01.1999 per i dipendenti di aziende del settore Turismo così come definito dalle parti sociali nel Testo Unico siglato il 4.07.2001;
-al protocollo in materia di formazione professionale previsto dal CCNL 2.1.1999;
-agli articoli dal n. 18 al n.33 compreso del CCNL 22.01.1999;

Premesso che le parti si impegnano a definire per ogni comparto di rappresentanza, accordi territoriali concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 10, 11, 12, del vigente C.C.N.L.;
che le stesse parti si impegnano a considerare il sistema degli enti bilaterali non come strumenti autonomi dell'attività di negoziazione propria delle parti sociali ma come elementi che proprio dalla contrattazione collettiva traggono la propria legittimazione ad operare secondo gli impegni ed i compiti che ad essi vengono espressamente demandati;

le parti firmatarie si danno atto:

a) di volere con il presente accordo dare una soluzione positiva alla verifica delle attività e dei compiti da assegnare al ricostituendo Centro Servizi in modo tale da corrispondere alle aspettative dei propri associati relativamente alla visibilità ed ad un corretto e proficuo funzionamento del Centro Servizi Stesso;
b) di impegnarsi ad aprire un confronto con le rispettive rappresentanze regionali e con gli organi dell'Ente Bilaterale regionale affinché siano introdotte modifiche nel funzionamento dell'E.B.T.T. tali da permettere e garantire al Centro Servizi al differenza del passato la maggior tempestività possibile nell'uso delle risorse allo stesso Centro Servizi assegnate per dare risposte adeguate alle esigenze di volta in volta segnalate alle parti sociali territoriali dalle imprese e dai lavoratori che contribuiscono al gettito dell'area fiorentina;
c) che tale confronto dovrà vertere sui seguenti punti:

 dotare il Centro Servizio dell'anagrafica completa delle aziende fiorentine associate all'E.B.T.T con relativi importi delle quote versate;

 determinare il bilancio di previsione di spesa in base alle priorità di intervento stabilite dal comitato di gestione del C.S che nell'ambito delle sue competenze e su mandato delle parti sociali può anche cambiare destinazione in corso di anno, secondo le esigenze manifestate dalle imprese e dai lavoratori di riferimento, garantendo comunque la compatibilità con gli scopi associativi; attribuire al comitato di gestione la possibilità di determinare in corso di anno e eventuali interventi al fine di supportare iniziative specifiche che dovessero rendersi necessarie per risolvere problematiche relative al turismo ed agli addetti a tale settore nell'area fiorentina.

Intervenire affinchè sia responsabilizzati direttamente i coordinatori del centro di servizio per l'uso delle risorse di propria competenza e del loro corretto impiego ed amministrazione nei limiti previsti nello statuto e nei regolamenti;
garantire fino dall'inizio dell'anno la piena disponibilità e capienza dei conti bancari di pertinenza in base alla percentuale di spettanza delle quote riscosse l'anno precedente con relativo conguaglio in base al gettito finale dell'anno in corso;

- apportare le modiche e gli aggiornamenti necessari agli statuti e regolamenti per rendere compatibili ed esigibili i contenuti dei punti precedenti;

d) di ricostituire sulla scorta di quanto stabilito ai punti a),b),c), il Centro Servizi fiorentino dell'E.B.T.T. e di affidare ad esso oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. Turismo vigente il controllo e la gestione di tutto ciò che il confronto e la negoziazione di cui alle premesse del seguente accordo demanderà alle sue competenze;

e) di determinare con il presene accordo un rilancio immediato delle attività del Centro di Servizi che dovrà, da subito, provvedere ai seguenti compiti;

1. in considerazione di quanto previsto in premessa del rinnovo del CCNL settore turismo vigente del 22.01.1999 relativamente all'agevolazione dell'incontro domanda offerta di lavoro, di attivare la banca dati domanda-offerta di lavoro e l'osservatorio sugli andamenti quantitativi e qualitativi dell'occupazione nei settori turistici, creando un rapporto di sussidiarietà con i centri provinciali per l'impiego (vedi convenzione Regione Toscana ed E.B.T.T. luglio 2000). Si Specifica che l'osservatorio verrà organizzato avvalendosi dello strumento banca dati nonché delle comunicazione previste da parte aziendale dagli articoli 64, 74, 78 e 83del CCNL turismo.
2. Di individuare attraverso la costituzione della banca dati domanda-offerta di lavoro e dell'osservatorio del mercato del lavoro le necessità professionali ed il riconoscimento delle competenze nonchè determinare, di concerto con le costituzioni locali, i fabbisogni e gli indirizzi formativi per orientare le risorse pubbliche verso reali processi di qualificazione e garanzia occupazionale. il C.S. per quanto riguarda la formazione si riserverà il compito di individuare i bisogni l'indirizzo ed il controllo dei moduli formativi affidandone la pratica attuazione ad associazioni temporanee di impresa, a società di formazione facenti capo alle parti sociali costituenti l'Ente bilaterale, ad associazioni facenti riferimento all'Ente Bilaterale Regionale.
3. Costituzione di un osservatorio sugli andamenti economici sulle variazioni e sulle previsioni dei flussi turistici nonchè le variazioni produttive del comparto turistico

dell'area fiorentina così da dotarsi di strumenti di misurazione per quantificare proposte economiche eventualmente concordate a livello territoriale dalle parti sociali e da erogare a favore degli addetti del settore ed offrire contemporaneamente alle imprese consuntivi e anticipazioni sulla stagione in corso e quelle future

4 Sostegno al reddito attraverso riconoscimenti economici per i lavoratori che partecipano a corsi di formazione e riqualificazione durante i periodi di non lavoro stagionale e a termine e di quanto stabilito in materia dall'ente bilaterale regionale in materia di intervento per ristrutturazioni aziendali e calamità naturali.

5. Promozione di stages aziendali in raccordo con enti pubblici ed istituti scolastici ed universitari nonché con le strutture preposte alla tutela dei portatori di handicap.

6. Modulistica per comunicazioni ed attivazione contratti a termine, apprendistato, formazione e lavoro part-time, extra come previsto da contrattazione nazionale e/o territoriale.

7 Attività di promozione e supporto per la sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto dall'accordo interconfederale in applicazione della legge 626/94 (organismo paritetico)

Nonché l'attivazione di convenzioni specifiche con gli organismi preposti dalle vigenti norme di legge e contrattuali alla tutela ed alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attuazione di un programma che possa anche prevedere l'istituzione di un documento personale, intestato ad ogni singolo lavoratore, attestante le visite periodiche di legge effettuate in materia di lavoro (sanitarie, lavoratori notturni, ed altro ivi compresi percorsi formativi)

I programmi dovranno tener conto anche della normativa relativa all'HACCP nel rispetto delle vigenti norme di legge e collettive in materia.

8 Promozione e sostegno del fondo chiuso di settore per la previdenza complementare così come demandato al Centro Servizi da accordi territoriali sindacali tra le parti sociali (art.142 CCNL Turismo).

9 Funzioni di segreteria della/e commissione/i paritetica/che provinciali di conciliazione obbligatoria delle vertenze di lavoro, recependo per il loro funzionamento quanto previsto dal punto 10 dell'accordo regionale tra le parti datoriali e sindacali

f) Si concorda inoltre che tutta l'attività del Centro Servizi, così come sopra configurata è pianificata dal Comitato di gestione e sarà organizzata da un operatore individuato dalle parti sociali territoriali, che si attiverà per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e garantire nello stesso tempo il buon funzionamento della struttura.

g) La struttura del Comitato di gestione del Centro Servizi si articolerà su due sedi decentrate (Borgognissanti 8 e Via Ponte alle Mosse 167) che si avvarranno ciascuna di n.1 addetto, con contratto di lavoro part-time, per l'attività pratica e di segreteria.

h) Per particolari progetti ed interventi deliberati dal Comitato di Gestione la suddetta struttura, potrà avvalersi di ulteriori collaborazioni per il tempo strettamente necessario alla loro realizzazione

DICHIARAZIONE A VERBALE DI AIA E FIPE

Premesso che l'A.I.A. di Firenze e la FIPE di Firenze avevano manifestato volontà di recedere dall'E.B.T.T. in considerazione, a loro parere, della mancata funzionalità della struttura dell'E.B.T.T., manifestando altresì alle O.O.S.S. l'intenzione di voler concordare, in armonia con quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 e 2 del vigente C.C.N.L., la costituzione di un Ente Bilaterale limitato all'area territoriale di Firenze e provincia;

che L'A.I.A e la FIPE giudicando positivamente il presente accordo intende soprassedere a tale programma augurandosi che il ricostituito Centro di Servizi sia in grado di fornire i servizi e raggiungere gli obiettivi che gli associati si aspettano.

Le parti sociali nominano i seguenti signori quali membri del Comitato di Gestione del ricostituito Centro Servizi di Firenze:

A.I.A.	dott. Paolo Giacalone	(Coordinatore)
FIPE	rag. Aldo Cursano	

FIAVET	sig. Jacopo De Ria	
FILCAMS-CGIL	sig. Paolo Mugnaini	
FISASCAT-CISL	dott. Carlo Di Paola	(Coordinatore)
UILTUCS-UIL	dott. Massimiliano La Bruna	

I coordinatori del ricostituito Centro Servizi stabiliscono che la prima riunione del Comitato di Gestione sarà convocata entro la prima decade del prossimo mese di settembre con il seguente Ordine del Giorno:

1) Preventivo attività 2002;
2) Individuazione struttura operativa;
3) Varie ed eventuali

Firenze 12 luglio 2002

Letto, confermato, sottoscritto

A.I.A. Firenze	Paolo Giacalone
FIPE Firenze	Aldo Cursano
FIAVET/FAITA	Jacopo De Ria
RESCASA	Roberto Guicciardini
FILCAMS-CGIL Firenze	Fabio Giunti
FISASCAT-CISL Firenze	Carlo Di Paola
UILTCS-UIL Firenze	Pietro Baio